

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI CANCELLERIA

del 16 febbraio 2005

Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 116 cpv. 1, 192 cpv. 1 e 2 LOC e 28 RALOC,

ordina:

Art. 1

Principio

1. Il Municipio preleva tasse di cancelleria per il rilascio di atti, documenti, estratti e certificati.
2. Il rilascio di duplicati e fotocopie è pure soggetto al pagamento di una sportula.
3. Restano riservate le tasse previste dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 2 1 2 3 4 5 6 7

Ammontare delle tasse

1. Per atti, documenti, estratti e certificati rilasciati dalla Cancelleria comunale vengono percepite le seguenti tasse:

- | | |
|--|-------------------------------|
| a) autentica di una firma o di una fotografia | fr. 25.-- |
| b) certificato di buona condotta* | fr. 25.-- |
| c) attestazione del godimento dei diritti civili | fr. 25.-- |
| d) attestazione di esistenza in vita | fr. 25.-- |
| e) estratto conforme di risoluzione municipale o del Consiglio Comunale | fr. 25.-- |
| f) attestazione di copia conforme all'originale di un atto dell'Amministrazione Comunale | fr. 15.--
(per ogni copia) |
| g) certificato di capacità elettorale | esente |

2. Per atti, documenti, estratti e certificati rilasciati dall'Ufficio controllo abitanti vengono percepite le seguenti tasse:

- | | |
|--|-----------|
| a) certificato di economia domestica | |
| - semplice | fr. 25.-- |
| - con periodo | fr. 30.-- |
| - per ogni copia supplementare | fr. 10.-- |
| b) dichiarazioni di domicilio / dimora* | |
| - semplice | fr. 25.-- |
| - con periodo | fr. 30.-- |
| - con periodo (dagli archivi antecedenti al 1960) | fr. 35.-- |
| - per ogni copia supplementare | fr. 10.-- |
| c) dichiarazioni LAFE | fr. 75.-- |
| d) dichiarazione di avvenuta notifica di arrivo o partenza | fr. 15.-- |
| e) rilascio informazioni scritte su generalità e indirizzo | fr. 15.-- |
| f) rilascio o rinnovo di autorizzazioni di soggiorno | fr. 25.-- |

g) registrazione dei soggiornanti (ad eccezione di persone ricoverate in istituti, case per anziani, di studenti o di casi particolari)	fr. 100.--
h) rapporti/preavvisi a cittadini stranieri su invito dell'Ufficio Regionale Stranieri	fr. 45.--
i) dichiarazioni riguardanti le persone giuridiche	fr. 25.--
l) <i>Abrogato</i>	
m) catalogo elettorale (parrocchie esenti)	
- cartaceo	fr. 400.--
- su dischetto	fr. 200.--
- forfait per aggiornamento mensile ai partiti	fr. 800.-- / all'anno

****" per le persone disoccupate e coloro che beneficiano di prestazioni assistenziali il rilascio avviene a titolo gratuito, previa presentazione di un documento che attesti la rispettiva condizione"***

3. L'Ufficio contribuzioni percepisce le seguenti tasse:

a) dichiarazione iscrizione nel registro contribuenti	fr. 25.--
b) dichiarazione pagamento imposte	fr. 25.--
c) dichiarazioni varie e richieste di informazioni	fr. 25.--
d) attestazione ipoteche legali	fr. 100.--
e) attestazione di proprietà immobiliare	fr. 50.--
f) altre attestazioni fiscali rilasciate a terzi	fr. 50.--
g) rilascio copie catastri fiscali e sommarioni	fr. 10.--
h) prestazioni particolari, pareri, ricerche in archivio	fr. 50.-- all'ora

4. Per le tasse relative alla stesura di atti pubblici da parte del Segretario comunale fanno stato le disposizioni legali in vigore.

5. Per ogni altro atto, certificato, dichiarazione o formazione scritta non previsto dalla presente norma viene prelevata una tassa da fr. 5.-- a fr. 200.--, calcolata tenendo conto delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale.

Sono riservate le tasse previste da altri Regolamenti ed Ordinanze comunali.

Art. 3

Fotocopie

Il rilascio di fotocopie a terzi è soggetto al pagamento di una tassa di fr. 0.50 per copia (formato A4).

Sono esenti gli enti pubblici e quelli privati che perseguono scopi di interesse generale.

Art. 4

1. La tassa è percepita al momento del ritiro del documento. Se la consegna avviene per posta si provvede all'invio contro rimborso.

2. Le tasse dell'Ufficio controllo abitanti e dell'Ufficio contribuzioni vengono rimosse a contanti, con fatturazione o contro rimborso.

3. L'incasso della tassa è attestato mediante l'applicazione sul documento di apposite marche da bollo di valore corrispondente.

4. Il rilascio di attestazioni richieste direttamente da Autorità per ragioni d'ufficio è esente da tassa.

Art. 5

**Abrogazioni ed
entrata in vigore**

La presente Ordinanza abroga quella del 18 giugno 1998 (confermata dal Municipio in data 26 aprile 2004) ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Vicesindaco:

Il Segretario:

Avv. Erasmo Pelli

A. Zoppi, lic. oec. HSG

Approvata dal Municipio il 16 febbraio 2005.

Esposta agli albi comunali dal 21 febbraio al 7 marzo 2005.

Note:

- 1 *Art. 2 cpv. 2 lett. g modificato dal Municipio con ris. del 12 aprile 2006, esposto agli albi comunali dal 18 aprile al 3 maggio 2006.*
- 2 *Art. 2 cpv. 2 lett. l abrogato dal Municipio con ris. del 26 luglio 2006, esposto agli albi comunali dal 31 luglio al 15 agosto 2006.*
- 3 *Art. 2 cpv. 1 e 2 modificati dal Municipio con ris. del 11 novembre 2009, esposto agli albi comunali dal 16 novembre al 1° dicembre 2009. Entrata in vigore dal 1° gennaio 2010.*
- 4 *Art. 2 cpv. 5 modificato dal Municipio con ris. del 7 luglio 2010, esposto agli albi comunali dal 12 al 27 luglio 2010. Entrata in vigore dal 1° settembre 2010.*
- 5 *Art. 2 cpv. 3 lett. d modificato dal Municipio con ris. del 12 dicembre 2013, esposto agli albi comunali dal 19 dicembre 2013 al 3 gennaio 2014.*
- 6 *Art. 2 cpv. 1, 2 e 3 modificati dal Municipio con ris. municipale del 11 dicembre 2014, esposto agli albi comunali dal 15 dicembre 2014 al 29 gennaio 2015.*
- 7 *Cpv. 1 e 2 modificati dal Municipio con ris. mun. del 23 maggio 2019, esposto agli albi comunali dal 3 giugno al 3 luglio 2019.*